



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 336 del 20/03/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 5 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

32) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA PALMA ALIVERNINI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, C.1, DEL C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 19 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELLA SOCIETÀ NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA SI SENSI DELL'ART. 6, C.1, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 316 del 06/03/2026

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 304 pfi 25-26 avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito alla dichiarazione di utilizzo dell'impianto sportivo da parte della società A.S.D. Nuova Polisportiva Agosta per la stagione sportiva 2025-2026"*, deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale:

-la Sig.ra **Palma Alivernini**, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Polisportiva Agosta, per rispondere della violazione dell'art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 19 delle N.O.I.F. per avere la stessa dichiarato, all'atto dell'iscrizione nella stagione sportiva 2025-2026 che le gare della squadra della società dalla stessa rappresentata militante nel girone E del campionato di Seconda Categoria, si sarebbero svolte presso l'impianto comunale denominato *"Tostini"*, sito in Agosta alla Via Sublacense, che invece era inagibile;

-la società **A.S.D. Nuova Polisportiva Agosta**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla Sig.ra Alivernini Palma così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale venivano acquisiti atti e documenti di valenza dimostrativa fra i quali:

-fogli censimento della società A.S.D. Nuova Polisportiva Agosta per la stagione sportiva 2025-2026;

-copia del nulla osta della disponibilità del campo di gioco per la stagione sportiva 2025-2026 del Comune di Marano Equo(RM), trasmessa dal Comitato Regionale Lazio;
 -Comunicato Ufficiale n. 110/6 del 16.10.2025 del Comitato Regionale Lazio, contenente la comunicazione di variazione del campo di gioco della società A.S.D. Nuova Polisportiva Agosta;
 -verbale di audizione Sig. Sante Scattone, vice Presidente della società A.S.D. Nuova Pol. Agosta, del 04.12.2025.

All'udienza del 05.03.2026 era presente la Procura Federale, in persona dell'Avv. Vignoli Francesco, mentre per i deferiti compariva il Dirigente Fabrizio Eusepi nonché l'Avv. Andrea Di Folca. Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, la Sig.ra Palma Alivernini fosse sanzionata con mesi 6 di inibizione e la società Nuova Polisportiva Agosta con € 600 di ammenda. Il Tribunale rileva che i fatti oggetto di contestazione, così come prospettati dalla Procura Federale, risultano compiutamente dimostrati dalla documentazione acquisita agli atti.

In particolare, risulta pacifico che i deferiti, nonostante la messa a disposizione del campo di gioco per la stagione sportiva 2025/2026 da parte del Comune di Marano Equo (RM), comunicata tramite il Comitato Regionale Lazio e presso il quale si sono regolarmente svolte sia le gare ufficiali della squadra sia le relative sedute di allenamento, abbiano dichiarato, al momento dell'iscrizione al campionato per la stagione sportiva 2025/2026, che l'attività agonistica si sarebbero tenuta presso l'impianto sportivo comunale denominato "*Tostini*", sito in Agosta alla via Sublacense, pur risultando tale impianto all'epoca inagibile. Tali circostanze, peraltro, non sono state contestate in sede di audizione dai soggetti deferiti ed emergono chiaramente dall'istruttoria svolta dalla procura federale. In particolare, il vice presidente della A.S.D. Nuova Polisportiva Agosta, sig. Scattone, ha riferito che il campo comunale della società era interessato da lavori di rifacimento finanziati con fondi PNRR e che, non essendo prevedibile il termine degli stessi in vista dell'inizio della stagione sportiva 2025/2026, la società aveva comunque indicato, in sede di iscrizione, il predetto impianto pur essendo consapevole della sua temporanea indisponibilità, non avendo ancora individuato una struttura alternativa presso la quale disputare le gare casalinghe.

Al riguardo deve richiamarsi quanto previsto dall'art. 19 delle N.O.I.F., il quale stabilisce, al comma 1, che le società debbono svolgere la propria attività sportiva nell'impianto dichiarato disponibile all'atto dell'iscrizione al campionato.

Alla luce delle circostanze sopra richiamate deve pertanto ritenersi integrata la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione al citato art. 19 delle N.O.I.F., da parte della sig.ra Palma Alivernini, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società all'epoca dei fatti.

Conseguentemente, trova applicazione anche la responsabilità diretta della società A.S.D. Nuova Polisportiva Agosta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Alivernini Palma, n.3 mesi di inibizione;
- Nuova Polisportiva Agosta, euro 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 20 marzo 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galiati

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato